



Novembre 2005



La trasformazione delle IPAB tra pubblico e privato

(l.r. 1/2003)

Quali informazioni sono attualmente disponibili sull'attuazione della legge regionale che disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che operano in Lombardia?

Questa Nota offre un sintetico quadro descrittivo del processo di attuazione, quasi concluso, della Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 dal titolo “*Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia*” che è intervenuta a disciplinare “*il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (...) attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato...*”.

Le informazioni contenute in questa Nota fanno riferimento al periodo di attuazione della legge (anni 2003 – 2005) e sono state fornite direttamente dalla Giunta regionale – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

IN PRIMO PIANO

- La legge ha dato **impulso ed orientamento** al processo già in corso di **depubblicizzazione** delle attività di assistenza e beneficenza.
- Prima dell'entrata in vigore della legge esistevano, in Lombardia, **757 IPAB**. Oggi esistono **481 nuovi soggetti** pubblici e privati, con una riduzione di circa il 36% rispetto alle IPAB esistenti all'avvio della riforma.
- A partire dal 2003, la riforma delle IPAB ha portato **alla trasformazione della maggior parte delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato**. Le Istituzioni, che hanno deciso di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico hanno dato vita a **14 ASP**.
- Il settore dell'assistenza e della beneficenza, in Lombardia è **gestito prevalentemente da soggetti di natura giuridica privata**.

DALLE OPERE PIE ALLE IPAB: UN PO' DI STORIA

Con la sigla IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) si identificano quelle **opere benefiche** presenti sul territorio che, interpretando un'esigenza comune a tutte le società, svolgevano un'**attività solidale** di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale.

Dal punto di vista istituzionale i **modelli giuridici** che le hanno identificate sono stati:

- le associazioni costituite con la finalità di perseguire attività di specifico interesse degli associati (tradizione latino-romana);
- le fondazioni, istituite con il compito di gestire un patrimonio per fini determinati dal fondatore (tradizione germanico-medioevale).

A partire dalle **istituzioni di assistenza** e dagli **ospizi** sorti nel **Medioevo** all'interno o nei pressi dei conventi, fino alle **Opere Pie**, sviluppatasi nel periodo dal **Rinascimento** all'**Illuminismo** e per la maggior parte espressione del mondo cattolico, queste istituzioni non rientravano in alcun modo nella gestione dello Stato, che non le fondava, non le regolava, non ne rivendicava la proprietà e, soprattutto, non le identificava come rappresentative di proprie finalità istituzionali.

Dopo la proclamazione del **Regno d'Italia** e nonostante un primo **riordino**¹ delle Opere Pie, la loro gestione autonoma continuava a far registrare frequenti abusi nelle modalità di utilizzo di patrimoni e rendite al punto che lo Stato, per evitarne la dispersione, è intervenuto emanando nel 1890 la **Legge "Crispi"**². Questa ha determinato una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento degli enti imponendo la **trasformazione coatta e obbligatoria** della loro natura giuridica **da enti di diritto privato a Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza** (IPAB), con conseguente uniformità dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli.

Questa situazione è rimasta pressoché immutata **fino agli anni '60** quando ha avuto inizio un progressivo **processo di depubblicizzazione** che sintetizziamo nelle sue tappe principali.

In primo luogo, lo Stato ha sottratto alla disciplina pubblica le istituzioni sorte, per iniziativa di soggetti privati, al fine di prestare assistenza ospedaliera³ determinando, così, la **separazione tra le attività sanitarie e quelle assistenziali**.

Successivamente al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle IPAB a carattere nazionale e interregionale⁴, una pronuncia della Corte Costituzionale⁵ ha consentito di procedere all'**accertamento della natura privata** anche per le IPAB a carattere regionale e infraregionale.

Un'ulteriore tappa è segnata quindi nel **1990** con l'emanazione di un **regolamento statale** che consentiva alle Regioni di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni per le quali veniva accertato il carattere associativo ovvero il carattere di associazione promossa ed amministrata da privati ovvero l'ispirazione religiosa⁶.

In attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale e dal regolamento statale, la **Regione Lombardia nel 1990** ha dettato i requisiti per **accertare l'assenza della natura pubblica** in quegli enti che hanno chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato⁷.

La **depubblicizzazione** delle IPAB continua quindi a rappresentare un'**eccezione** nell'ambito di un sistema prevalentemente impostato sull'erogazione dei servizi da parte di soggetti pubblici.

Questo assetto viene ancora confermato dalla legislazione statale degli anni più recenti⁸ quando, a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni relative ai soggetti che operano nel campo dei servizi sociali operato con le "**Leggi Bassanini**", viene previsto l'**obbligo**, per le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, **di trasformarsi in aziende pubbliche** di servizi alla persona (APSP), salvo che abbiano le caratteristiche per essere depubblicizzate.

I vincoli posti dallo Stato alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato sono stati superati grazie alla recente **riforma costituzionale** che ha attribuito alle Regioni **potestà legislativa esclusiva** in materia di assistenza e beneficenza.

In questo nuovo contesto istituzionale la Regione Lombardia ha potuto attuare la riforma delle IPAB in modo del tutto autonomo e svincolato rispetto ai principi della legislazione statale con la **Legge regionale 12 febbraio 2003 n. 1**.

⁴ D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

⁵ Corte Costituzionale, sentenza 7 marzo 1988, n. 396

⁶ D.P.C.M. 16 febbraio 1990

⁷ Il.r.r. 27 febbraio 1990, nn. 21 e 22

⁸ Legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali) e d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

¹ Legge 30 luglio 1862, n. 753

² Legge 17 luglio 1890, n. 6972

³ Legge 12 febbraio 1968, n. 132

LE RAGIONI DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO

L'intervento legislativo del 2003, che qui esaminiamo, si inserisce dunque in un processo di progressiva **depubblicizzazione** delle attività di assistenza e beneficenza **già in corso**.

Verso la **fine dell'800**, una commissione d'indagine costituita con il fine di fare un censimento delle **Opere Pie** esistenti sul territorio nazionale, ne contò **21.819**.

Alla data di entrata in vigore della Legge Crispi nel Regno d'Italia, ne esistevano circa **20.000**.

Un censimento del 1970 le ha viste ridotte a **9.000**.

I principi ispiratori della riforma sono senza dubbio quello di **sussidiarietà verticale**, quale modalità di allocazione di funzioni amministrative a partire dall'ente più vicino al cittadino, e **orizzontale**, quale strumento di distribuzione a soggetti privati di funzioni pubbliche di rilevanza sociale, oltre a quelli di **efficienza ed efficacia** gestionale.

La legge di riordino si è posta quindi l'obiettivo di incidere sul processo in atto, orientandolo decisamente nei **tempi**, attraverso la fissazione di termini certi per il completamento delle procedure di trasformazione, e nelle **modalità**, attraverso un sistema di **vincoli diretti** a realizzare **forme gestionali meno onerose** per la Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'esercizio della libera scelta da parte delle IPAB se trasformarsi in soggetti di diritto privato (Associazioni e Fondazioni) o mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico (ASP) è condizionato:

- dal **rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e dagli statuti originari**;
- dalla capacità dell'Istituzione che si trasforma in ASP di sostenere una **struttura organizzativa molto complessa** che poco si adatterebbe a realtà di piccole dimensioni, e di operare comunque in un **regime economico di azienda pubblica**;
- dall'opportunità fornita alle IPAB di piccole dimensioni di optare per modalità di gestione più flessibili.

Dal punto di vista patrimoniale, se da un lato le ASP possono fruire degli sgravi fiscali propri dei soggetti giuridici di diritto pubblico, dall'altro Associazioni e Fondazioni possono godere di una maggiore snellezza nel concludere i contratti non essendo vincolate al rispetto di procedure di appalto.

LE MODALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE

La legge regionale ha previsto tre differenti modalità operative: **la trasformazione, la fusione e successiva trasformazione e l'estinzione degli enti non più attivi**.

Le IPAB erano tenute a **trasformarsi entro il 31 ottobre 2003** in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato. Per le IPAB che, entro questa data, non avessero comunicato alla Giunta regionale gli atti necessari alla trasformazione, veniva nominato un **commissario** con il compito di procedere alla trasformazione entro il **31 gennaio 2004**.

Erano soggette alla **fusione** e successiva trasformazione le IPAB operative dotate di risorse patrimoniali limitate in relazione ai fini da perseguire e quelle gestite dallo stesso organo di amministrazione.

Erano soggette alla **estinzione** le IPAB non più operative da almeno due anni, quelle per le quali erano state esaurite le finalità previste dagli statuti e quelle che non erano più in grado di perseguirle.

Dalla trasformazione possono quindi derivare: **ASP, Fondazioni e Associazioni**.

Le ASP (Aziende di Servizi alla Persona) sono enti di diritto pubblico dotati di autonomia statutaria, contabile, tecnica e gestionale. Seppur operanti nell'ambito del diritto pubblico devono adottare una forma di gestione basata sulla contabilità e sul controllo di gestione tipici delle società di capitale.

Le Fondazioni sono istituzioni di carattere privato senza finalità di lucro con un proprio reddito che deve necessariamente derivare da un patrimonio assegnato loro al momento della costituzione da parte di un fondatore (un privato, più persone congiuntamente o una persona giuridica) tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria.

Le Associazioni sono enti no profit derivanti da un contratto, denominato "atto costitutivo", con cui più soggetti decidono di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale.


In particolare per quanto concerne le **ASP**, la legge di riforma ne definisce:

- i **principi di organizzazione**, fondati sulla separazione tra potere di indirizzo e programmazione e potere di gestione;
- le funzioni degli organi di amministrazione e di direzione, assegnando le **funzioni di indirizzo** e

verifica dell'azione amministrativa e gestionale al Consiglio di amministrazione e le **funzioni di direzione e gestione** al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo regionale dei direttori delle ASP;

- gli **strumenti di controllo**;
- le procedure da applicare nel caso di trasformazione delle ASP in soggetti giuridici di diritto privato qualora si verificano risultati economici negativi per un biennio consecutivo.

In sintesi la procedura di trasformazione delle IPAB



(1) Per le IPAB che al 31 ottobre 2003 non hanno comunicato gli atti necessari alla trasformazione la G.R. nomina un commissario con il compito di procedere alla trasformazione entro il 31 gennaio 2004.

GLI ENTI DERIVANTI DAL PROCESSO DI RIORDINO

Alla data di presentazione del progetto di legge relativo al riordino delle IPAB, era già in corso un processo di depubblicizzazione di queste istituzioni in virtù di norme statali e regionali che ne avevano dettato i principi. In questa fase, non è stato possibile procedere ad un censimento che potesse effettivamente stabilire il numero preciso di istituzioni esistenti sul territorio ad una data determinata.


Negli anni **dal 2002 al 2003**, prima dell'entrata in vigore della legge regionale di riforma la Regione Lombardia, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle ASL, ha proceduto ad una prima ricognizione del numero delle IPAB esistenti sul territorio individuandone **757**.

Tali istituzioni erano suddivise nelle due grandi aree costituite dalle 301 che operavano in campo educativo-formativo e dalle 456 che si occupavano di assistenza e beneficenza. Di queste ultime, 221 erano residenze sanitarie assistenziali, 176 svolgevano attività socio-assistenziali e 59 attività di beneficenza.

Per quanto attiene alla loro ripartizione territoriale, **oltre il 50% delle IPAB lombarde aveva sede nelle Province di Brescia (24%), Varese (15%) e Bergamo (12%).**

Con riferimento alla ripartizione delle competenze in capo alle Direzioni Generali, 122 erano gestite dalla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro e 635 dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Grafico 1 - Le IPAB in Lombardia prima della riforma, secondo le funzioni esercitate.



Nostra elaborazione su dati delle Direzioni Generali Famiglia e Solidarietà Sociale e Istruzione Formazione e Lavoro - Giunta regionale della Lombardia

Nel periodo transitorio previsto dalla legge per il riordino delle istituzioni si sono quindi sovrapposti due distinti processi di depubblicizzazione: uno ancora legato all'attuazione delle disposizioni previgenti, l'altro direttamente attuativo della legge di riordino.


Quest'ultimo ha previsto oltre alla trasformazione, anche la fusione tra più enti nonché l'estinzione di quelli non più operativi.

Pertanto, in questo periodo si è verificata una progressiva diminuzione del numero delle IPAB che risulta difficile quantificare e ricondurre esattamente all'uno o all'altro processo.

La prima quantificazione degli enti trasformati è stata effettuata dalle direzioni generali competenti, a circa due anni dalla data di entrata in vigore della legge: sono stati censiti **481 enti trasformati** con una **diminuzione del 36%** rispetto ai preesistenti 757.

La concentrazione di questi enti sul territorio è pressoché analoga a quella delle ex IPAB. Oltre la metà degli enti attualmente operanti in Lombardia, infatti, è ancora dislocata nelle province di **Brescia (27%), Varese (14%) e Bergamo (12%)**.

Grafico 2 - Distribuzione per provincia delle IPAB prima della riforma e degli enti attuali dopo la riforma.



Nostra elaborazione su dati delle Direzioni Generali Famiglia e Solidarietà Sociale e Istruzione Formazione e Lavoro – Giunta regionale della Lombardia

Le IPAB maggiormente pronte a recepire il cambiamento sono state quelle più **piccole**, certamente più radicate nel territorio che hanno optato, appunto, per la trasformazione in soggetti giuridici di natura privata.

Hanno scelto di mantenere la natura giuridica pubblica, le IPAB di più **grandi** dimensioni con maggiore consistenza patrimoniale, che potevano dotarsi delle strutture amministrative e organizzative previste dalla legge per i soggetti di diritto pubblico.⁹

Infatti, su **481 enti trasformati**, solo **14** ossia il 3% del totale, hanno scelto la forma pubblica delle ASP.


Il **97%** degli enti ha optato per la trasformazione in **persone giuridiche di diritto privato**.

La forma giuridica maggiormente scelta è stata quella delle **Fondazioni** che rappresenta il **90%** del totale degli enti trasformati. Nell'ambito di questa fattispecie il **56%** è costituito da **Fondazioni**, il **33%** da **Fondazioni Onlus** e l'**1%** da **Fondazioni di Partecipazione**.

- **Le Fondazioni di Partecipazione** sono istituti giuridici di diritto privato, senza scopo di lucro, ai quali, oltre ai soggetti privati, possono partecipare anche istituzioni pubbliche, apportando denaro oppure beni materiali, immateriali, professionalità o servizi. Le varie categorie di partecipanti possono eleggere i propri rappresentanti negli organi direttivi.
- La qualificazione di **Onlus "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale"** può essere acquisita dalle associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative e dagli altri enti di carattere privato senza scopo di lucro, i cui statuti o atti costitutivi prevedano lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione. Alle agevolazioni fiscali già previste per gli enti che operano in tali settori, se ne aggiungono ulteriori qualora essi siano riconosciuti come Onlus.

Le **Associazioni** costituiscono complessivamente il **7%** del totale degli enti trasformati. Tra queste il **6%** è costituito da **Associazioni** e l'**1%** da **Associazioni Onlus**.

Grafico 3 - La forma giuridica degli enti attuali.




Nostra elaborazione su dati delle Direzioni Generali Famiglia e Solidarietà Sociale e Istruzione Formazione e Lavoro – Giunta regionale della Lombardia

Tenendo conto delle forma giuridica degli enti trasformati, si riscontra che: le **ASP** sono maggiormente concentrate nelle province di **Cremona, Milano e Mantova**; i soggetti di **diritto privato** nelle province di **Brescia, Varese e Bergamo**.

In particolare nella provincia di Brescia si contano ben **63 Fondazioni** e **60 Fondazioni Onlus**.

⁹ "IPAB 2003 La Riforma" Regione Lombardia - Famiglia e Solidarietà sociale.

Grafico 4 - Distribuzione provinciale degli enti trasformati secondo la nuova forma giuridica.

Nostra elaborazione su dati delle Direzioni Generali Famiglia e Solidarietà Sociale e Istruzione Formazione e Lavoro – Giunta regionale della Lombardia

Nell'ambito del processo innescato dalla legge, i fenomeni di **estinzione, fusione e commissariamento** hanno riguardato complessivamente pochi istituti:

- **63** si sono **estinti**;
- **31** sono stati **commissariati**;
- circa **10** sono stati oggetto di **fusione**.

In particolare per quanto concerne gli **istituti commissariati**, le Direzioni Generali che hanno gestito i procedimenti non hanno segnalato questo fenomeno come un reale ostacolo al completamento della riforma. Per la maggior parte si è trattato di enti non più operanti sul territorio i cui organi direttivi hanno avuto difficoltà ad assumere decisioni entro i tempi stabiliti dalla legge. Allo stato attuale tutti i commissariamenti si sono conclusi con la trasformazione degli istituti interessati.

UN NUOVO RUOLO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le scelte di trasformazione operate dalle IPAB hanno determinato che il **numero degli enti pubblici** che operano in Lombardia nel campo dell'assistenza e beneficenza **si è fortemente ridotto**.

Un aspetto particolarmente rilevante della riforma delle IPAB è rappresentato quindi dal **nuovo ruolo** che viene disegnato per la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle politiche di assistenza e beneficenza: da soggetto gestore ed erogatore diretto di servizi a soggetto di **programmazione, controllo e vigilanza**.

Alla **programmazione** delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione partecipano gli enti pubblici e privati derivanti dalla trasformazione.

In particolare, gli enti trasformati partecipano alla realizzazione del **sistema integrato di interventi e servizi sociali**: *“la Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori”* e gli enti pubblici e privati derivanti dalla trasformazione *“partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio sanitarie ed educativo formative che si svolgono sul territorio della Regione”*.¹⁰

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
 “si realizza mediante politiche e prestazioni, coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”.
 (art. 22 l. 328/2000)

Il controllo sulle ASP è esercitato:

- dalla **Regione**, tramite **le ASL** territorialmente competenti per gli aspetti socio-sanitari e socio-assistenziali;
- dagli **Enti locali**, tramite **le Commissioni di controllo**, composte da quattro sindaci o soggetti da loro delegati, nominati dal consiglio di rappresentanza dei sindaci, e da un componente nominato dal Presidente della Provincia, per la verifica dell'andamento dell'amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e il corretto rapporto tra risorse impiegate e qualità dei servizi erogati.

Regione e Comuni esercitano un ulteriore forma di controllo sulle ASP anche tramite la **nomina di rappresentanti** nei loro Consigli di Amministrazione.

Il controllo e la vigilanza sui soggetti giuridici di diritto privato (Associazioni e Fondazioni) è esercitato dalle **ASL**, per quanto attiene agli enti che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale, ed è stato conferito alle **Province** per tutti gli altri enti.

¹⁰ Art. 2, comma 2 l.r. 1/2003.

ALCUNI SNODI CRUCIALI DELL'INTERVENTO

L'attuazione della riforma è stata caratterizzata anche da alcune fasi di particolare delicatezza o di criticità:

✓ la numerosità degli enti interessati al problema della depubblicizzazione (Regioni, Comuni, IPAB, parti sociali, terzo settore) e la rilevanza patrimoniale di queste istituzioni hanno indotto la Regione ad aprire un larghissimo confronto con tutti i soggetti interessati;

✓ per governare il processo di trasformazione la Regione ha dovuto ricostruire la mappa territoriale delle centinaia di realtà assistenziali esistenti sul territorio lombardo; la ricognizione degli enti è stata affidata alle ASL e ai Comuni che si sono trovati nella non facile condizione di dover identificare tutti gli istituti dislocati sul territorio;

✓ un ulteriore problema che si presentava nel processo di attuazione era il passaggio dal comparto pubblico a quello privato dei numerosi dipendenti degli istituti trasformati in soggetti di diritto privato; si trattava di circa 38.000 unità di personale alle quali la legge stessa ha garantito l'applicazione dei contratti collettivi in essere fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, processo che non si è ancora concluso;

✓ le IPAB depubblicizzate prima dell'entrata in vigore della legge di riordino dovevano essere iscritte d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato; l'iscrizione avveniva sulla base dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di depubblicizzazione, emanati dalla Giunta regionale e iscritti nei registri tenuti presso le Cancellerie dei Tribunali. Al momento della costituzione del registro regionale è stato necessario reperire i provvedimenti iscritti nei registri dei tribunali. Alcuni provvedimenti non erano ancora stati iscritti. L'operazione di reperimento delle informazioni, per questi ultimi, è stata di notevole complessità.

EFFETTI SECONDARI DEL PROCESSO DI RIORDINO

L'attuazione della legge ha prodotto alcune conseguenze che, seppure non direttamente collegate alla fase di riordino, sono state segnalate come positive dalle Direzioni Generali coinvolte.

Particolarmente rilevante è stata la funzione svolta dai Comuni e dalle ASL nella fase di ricognizione degli enti presenti sul territorio. Le Associazioni di categoria hanno poi fornito assistenza agli enti minori nella fase di redazione delle domande di trasformazione, da presentare alla Regione, e in quella di adeguamento dei loro statuti.

Il processo innescato dalla riforma ha consentito l'individuazione e la conseguente estinzione degli enti non più operativi per mancanza di patrimonio o per l'esaurimento delle finalità statutarie e quindi, indirettamente, ha permesso di eliminare dal sistema enti formalmente esistenti ma di fatto non più attivi.

La legge ha previsto la revisione degli statuti degli enti assoggettati alla trasformazione. Tale revisione doveva avvenire nel rispetto delle tavole fondative e della volontà dei fondatori e al tempo stesso garantire che la gestione dei servizi forniti dai nuovi enti avvenisse secondo i principi di efficienza, efficacia e trasparenza. Questa duplice esigenza ha fornito l'occasione per adeguare statuti particolarmente datati al fine di renderli conformi alle disposizioni della legge ed al mutato contesto sociale ed economico.

Il registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito del territorio regionale, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale istituito dal Regolamento regionale n. 2 del 2001. Precedentemente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato spettava al Prefetto, per gli enti operanti a livello nazionale, e alla Regione, per quelli operanti in ambito regionale. I provvedimenti di riconoscimento erano iscritti in un registro tenuto presso le Cancellerie dei Tribunali.

LE QUESTIONI APERTE

A due anni dall'entrata in vigore della legge, il processo di riordino delle IPAB può considerarsi concluso. Rimangono ancora da definire alcune questioni collegate che impegnano attualmente le competenti strutture della Giunta regionale.

✓ La legge di riordino ha imposto alle IPAB soggette alla trasformazione l'adeguamento degli statuti che, in molti casi, risultavano piuttosto datati ed inadeguati alle nuove norme; per molte IPAB che si sono depubblicizzate precedentemente all'entrata in vigore della legge rimane ancora aperto tale problema in assenza di una norma che imponga anche a loro tale adempimento.

✓ Le funzioni di controllo e vigilanza sulle associazioni e fondazioni riconosciute sono state conferite alle Province per quegli enti che non operano in campo socio-assistenziale e socio-sanitario. La Regione sta definendo le modalità del conferimento di tali funzioni.

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO

Con la legge regionale n.1/2003 della quale si è dato conto in questa nota, la Regione Lombardia si è proposta di *garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza e di efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza*, con modalità complessivamente meno onerose per i soggetti pubblici.

Sarebbe, quindi, utile capire se le prestazioni dei servizi, dopo il riordino, sono migliorate. A tal fine si potrebbe ipotizzare tra due o tre anni un'analisi di performance su un campione di strutture per la verifica dei risultati raggiunti.

Fonti

Le informazioni ed i dati contenuti in questa Nota provengono da:

- La D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale
- la D.G. Formazione, Istruzione e lavoro
- Instant Book – IPAB 2003: La Riforma – Regione Lombardia – Famiglia e Solidarietà Sociale
- I siti web www.regione.lombardia.it; www.famiglia.regione.lombardia.it; www.socialinfo.it

Il gruppo di lavoro che ha redatto questa Nota è composto da Pinuccia Dantino (project leader), Elvira Carola (coordinamento), Elena Lombardi e Santa Smedile Cannata.

Editing e segreteria: Daniela Carnelli

Ringraziamo per la preziosa collaborazione la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ed in particolare Caterina Perazzo e Daniela Ceriotti e la Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro ed in particolare Giorgio Mezzasalma e Franco Saffirio.

Stampa a cura dell'U.O.O. Centro Stampa e Fotocomposizione del Consiglio Regionale della Lombardia

E' possibile richiedere copia della Nota informativa e della relativa documentazione presso la segreteria dell'Ufficio Analisi Leggi e Politiche Regionali
Tel. 02/67482437

E-mail: ufficio.analisileggi@consiglio.regione.lombardia.it

Pubblicazione non periodica. Distribuzione gratuita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento può essere pubblicato senza citarne la fonte